



# COMUNE DI ZOCCA

Provincia di Modena

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88  
SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2022**

L'anno DUEMILAVENTUNO, questo giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 in sessione ordinaria di prima convocazione ed seduta pubblica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare, per la trattazione degli oggetti all'Ordine del Giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. ROPA Federico (Sindaco)	X	
2. GIULIANI Roberto	X	
3. ROSSI TORRI Susanna		X
4. DEGLIESPOSTI Livio	X	
5. MEDICI Lorenzo	X	
6. STEFANINI Giovanni	X	
7. MAZZONI Cristian	X	
8. CAMPAGNINI Gilberto	X	
9. SANDROLINI Sara		X
10. COVILI Federico	X	
11. BORTOLINI Michela		X
12. VITALI Giulio	X	
13. PREDIERI Angela	X	

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimiliano MITA redattore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Federico ROPA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: COVILI FEDERICO, MAZZONI CRISTIAN, GIULIANI ROBERTO..

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative, coi documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione riguardante “l’approvazione aliquote e detrazione d’imposta IMU per l’anno 2022”;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l’Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote, al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale e delle operazioni di perequazione, compensazioni e attribuzioni, compreso il ristoro per il minor gettito TASI;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione;

Richiamato altresì l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale. Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle*

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

Evidenziato pertanto che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Dato atto che ad oggi non risulta emanato il decreto ministeriale attuativo per la compilazione del prospetto delle aliquote sul Portale del Federalismo Fiscale;

Tenuto conto che i commi 748-755 della L. 160/2019 disciplinano le aliquote base per le diverse fattispecie imponibili e ritenuto opportuno stabilire il prelievo per l'anno 2022 secondo la seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota 2022	Max	Base	Min	Legge 160/2019 art. 1 cc
Abitazione principale solo per cat. A/1, A/8 e A/9	0,60%	0,60%	0,50%	0,00%	748
Detrazione abitazione principale solo per A1, A/8 e A/9	200,00				749
Immobili strumentali agricoli	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	750
Immobili merce	0,00%	0,25%	0,10%	0,00%	751
Terreni agricoli (esenti)					752
Immobili di categoria D, con esclusione Cat. D5 (*)	0,86%	1,06%	0,86%	0,76%	753
Immobili di categoria D5 (*)	1,06%	1,06%	0,86%	0,76%	753
Immobili di categoria A/10, C/1 e C/3	0,96%	1,06%	0,86%	0,00%	754
Altri immobili	1,06%	1,06%	0,86%	0,00%	754
Aree edificabili	1,06%	1,06%	0,86%	0,00%	754

(\*) di cui 0,76 quota statale

Richiamato il comma 749, che testualmente recita: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione;

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28 luglio 2020;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che *acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata dalla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 29.12.2021, inserita al punto 7 dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29/12/2021;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 2022 dell’Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote, detrazioni dell’imposta municipale propria di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU netto stimato per l’anno 2022 ammonta ad €. 2.272.000,00 al netto della quota di €. 540.620,96 trattenuta dallo Statoper alimentare il fondo di solidarietà comunale, e una stima di ulteriori 300.901,75 (al lordo del contributo per sviluppo servizi sociali di cui all’art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016) euro a seguito di operazioni di perequazione, compensazioni e attribuzioni, compreso il ristoro per il minor gettito TASI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 25 in data 18/12/2021, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Dato atto dell’avvenuta Commissione Consiliare “Bilancio e Programmazione” in data 17 dicembre 2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 7 e 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e’ corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

La discussione relativa al presente oggetto è disponibile al seguente link:  
<https://www.facebook.com/comunedizocca/videos/607007713713521>

Con voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 voti astenuti (Federico Covili, Giulio Vitali, Angela Predieri), espressi dai 10 componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno di imposta 2022, per le ragioni addotte in premessa, di approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU secondo il seguente schema:

Tipologia imponibile	Aliquota 2021
Abitazione principale solo per categoria A/1, A/8 e A/9	0,60%
Detrazione abitazione principale solo per A1, A/8 e A/9	200,00
Immobili strumentali agricoli	0,00%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli (esenti)	0,00%
Immobili di categoria D (ad esclusione D5)	0,86%
Immobili di categoria D5	1,06%
Immobili di categoria A/10, C/1 e C/3	0,96%
Altri immobili	1,06%
Aree edificabili	1,06%

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di stimare in €. 2.272.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, al netto della quota di €. 540.620,96 trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale, e di ulteriori 300.901,75 euro a seguito di operazioni di perequazione, compensazioni e attribuzioni, compreso il ristoro per il minor gettito TASI;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

5) infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di consentire all'Ente l'attuazione dei programmi gestionali previsti negli atti di programmazione approvati con il presente provvedimento, con separata votazione e con n. 7 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 voti astenuti (Federico Covili, Giulio Vitali, Angela Predieri), espressi in forma palese dai 10 componenti del Consiglio presenti e votanti;



**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

# COMUNE DI ZOCCA

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2022

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 18.12.2021

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Roberta SCHERI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 18.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Roberta SCHERI

Comune di Zocca  
(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Federico ROPA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Massimiliano MITA

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno venerdì 7 gennaio 2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, venerdì 7 gennaio 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Massimiliano MITA

---

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì, venerdì 7 gennaio 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Massimiliano MITA

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Massimiliano MITA

---